



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
COMUNE DI BIBBONA. CIG: Z4530CA017.**

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bibbona ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato broker) regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire al Comune di Bibbona, con i propri mezzi e le proprie attività assistenza completa in materia assicurativa.

In particolare saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune di Bibbona è soggetto mediante la predisposizione di report e relazione da produrre all'Ente almeno con cadenza annuale;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
- d) messa a disposizione di un dipendente/preposto della società di Brokeraggio, entro 30 giorni dall'affidamento, per la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere ad informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza ed in particolare:
 - Informazioni relativi ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - Elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza;
- e) assistenza e consulenza, entro le 12 ore dalla richiesta, da parte di professionisti qualificati, nella predisposizione delle procedure, dei capitoli e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Bibbona, e, su richiesta dell'Ente, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) assistenza, entro 12 ore dalla richiesta, da parte di professionisti qualificati, nella gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Bibbona, compresi quelli già in corso alla data di avvio del servizio, ed in ogni situazione avente interesse assicurativo o per esigenze da parte dell'Ente;
- g) controllo, almeno ogni 15 giorni, sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- h) comunicazione, con almeno 45 giorni di preavviso, dei premi in scadenza;
- i) aggiornamento costante dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Bibbona e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- l) assistenza continuativa, e comunque entro le 12 ore dalla richiesta, da parte di professionisti qualificati, in tutte le fasi di trattazione dei sinistri sia attivi che passivi in coordinamento con il Settore del Comune che ne ha la competenza;
- m) predisposizione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare la copertura assicurativa dell'ente;



- n) consulenza relativa ai costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi richiesti;
- o) predisposizione di un rapporto annuale della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra informazione utile;
- p) formazione ed aggiornamento del personale comunale che collabora nella gestione dei contratti assicurativi e delle richieste di risarcimento con almeno una giornata formativa all'anno;
- q) gli eventuali garanzie qualitative e servizi aggiuntivi offerti;
- r) ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi.

Art. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di anni 3 decorrenti dall'aggiudicazione del servizio. L'incarico potrà essere prorogato, su richiesta del Comune di Bibbona, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il broker, ove a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, trasmettendogli ogni documentazione statistica, informazione, notizia, rendendola disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Bibbona alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi nel periodo di durata dell'incarico.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto il valore posto a base di gara è stimato in euro 14.415,50 e calcolato applicando sul totale dei premi di polizza imponibili annui le percentuali di provvigione percepite dall'attuale broker e moltiplicando poi per la durata dell'appalto (3 anni), come riepilogato nella tabella sottostante.



POLIZZE	PREMI TRIENNALI	PREMI ANNUI	% di provvigione attuale	Provvigioni stimate annue	Provvigioni stimate nel triennio	Con eventuale proroga di 6 mesi
Kasko	€ 2.851,20	€ 950,40	6	€ 57,02	€ 171,07	€ 199,58
RCT/RCO	€ 59.100,00	€ 19.700,00	12	€ 2.364,00	€ 7.092,00	€ 8.274,00
Infortuni Cumulativa	€ 5.539,11	€ 1.846,37	12	€ 221,56	€ 664,69	€ 775,48
RCAuto L.Matricola	€ 24.483,60	€ 8.161,20	5 premio netto 10 accessori	€ 816,12	€ 2.448,36	€ 2.856,42
Tutela legale	€ 11.724,00	€ 3.908,00	12	€ 468,96	€ 1.406,88	€ 1.641,36
All risks property	€ 26.325,00	€ 8.775,00	10	€ 877,50	€ 2.632,50	€ 3.071,25
TOTALE	€ 130.022,91	€ 43.340,97		€ 4.805,16	€ 14.415,50	€ 16.818,09

Poiché l'incarico potrà essere prorogato, su richiesta del Comune di Bibbona, nelle more dell'esecuzione di una nuova gara di affidamento, ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti connessi, potrà essere stimato un valore massimo complessivo pari ad euro 16.818,09 (al valore stimato delle provvigioni per il triennio si aggiunge il valore corrispondente ad un semestre).

L'aggiudicatario si impegna, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell'incarico.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale, come da tabella di seguito riportata.

Art. 4- PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di Bibbona al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker si concretizza con il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Bibbona i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze con l'indicazione del conto separato di cui all'art.117 c.1 del Codice delle Assicurazioni. Le comunicazioni avvengono con le modalità indicate dal servizio comunale competente, compreso l'utilizzo di posta elettronica certificata con anticipazione tramite posta elettronica ordinaria.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Bibbona ai sensi di quanto previsto dagli art.117 e 118 del Codice delle Assicurazioni.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Bibbona le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e successive modificazioni.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esse ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui ai commi precedenti, il Comune di Bibbona autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Art. 7- OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il BROKER, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c) mettere a disposizione del Comune di Bibbona ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Bibbona, dovrà tempestivamente comunicare i premi e le polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.

IL COMUNE DI BIBBONA si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Bibbona con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;



d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 8 - REFERENTE DEL BROKER

In sede di aggiudicazione la Società di brokeraggio dovrà indicare un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed un'esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, nonché la composizione dello staff di interfaccia con l'Ente e loro competenze. Il soggetto designato dovrà comprovare un'adeguata esperienza lavorativa ed i necessari requisiti professionali tra cui necessariamente l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B, di cui al D.Lgs. 209/2005.

Quale referente unico dell'Ente, il responsabile del servizio oggetto del presente capitolato avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il sollecito reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri attivi e passivi e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rappresenterà direttamente con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Nell'espletamento del servizio di cui agli articoli precedenti dovrà:

1. svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esauritive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. esimersi dal sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune se non preventivamente autorizzato, per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile.
4. garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti il Comune, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.
5. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.

In caso di aggiudicazione ad una ATI (associazione temporanea di imprese) è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune. L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C..

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;



- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale.

Il Comune di Bibbona ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005.

ART. 10 - PENALI

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker penali pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario competente dell'Ente effettua la richiesta di versamento, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza o di necessità, un deposito cauzionale definitivo d'importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore del contratto definito sulla base dei premi assicurativi imponibili attuali e della misura percentuale della provvigione offerta in sede di gara. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Bibbona e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Bibbona. Non è ammesso il frazionamento annuale del premio.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte del Comune di Bibbona l'acquisizione della cauzione provvisoria, con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune di Bibbona. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 103 del Codice degli Appalti.

Art. 12- POLIZZA ASSICURATIVA



Il Broker è tenuto a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a 2.000.000,00 (due milioni) di euro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico. L'Amministrazione comunale ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009.
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente.
- g) mancato versamento dei premi.
- h) subappalto non autorizzato.
- i) cessione del contratto non autorizzata.
- l) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;



m) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;

n) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;

o) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18 in materia di codice di comportamento.

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa. In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi l'ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente

Art. 15 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, sarà competente il Foro di Livorno. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 - D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Comune.

Art. 17 - INFORMATIVA PRIVACY

In riferimento alla normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 679/2016 si informa che:

a) i dati richiesti dalla stazione appaltante saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la presente procedura;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti necessari per l'espletamento della procedura, la stipula e l'esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà:

- l'esclusione dalla procedura per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla gara;



- la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della eventuale garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016 per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:
 - al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla presente procedura;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti pubblici;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, a i sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici , idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- e) i diritti dell'interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 679/2016, al quale si fa espresso rinvio;
- t) qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali , egli deve presentare apposita dichiarazione con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);
- g) titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Bibbona.